



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 2 del 24-1-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted]

L'anno 2011 addì 16 gennaio del mese di gennaio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	x	
Erriquez Giuseppe - Esperto		x
Ignone Antonio - Esperto	x	
Porta Giovanni - OO.SS.		x
Ribezzo Pasquale - Esperto		x
Pellè Cosimo - Esperto		x
Ramunno Carlo Antonio - Esperto		x
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		x
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	x	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- ✓ sta la Legge n. 443/85;
- ✓ sta la Legge n. 133/97;
- ✓ sta la Legge n. 57/01;
- ✓ sta la L.R. n. 6/05;
- ✓ sta la L. 122/92;
- ✓ sta la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- ✓ sta la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 18.12.2009 il Sig. [REDACTED] titolare della ditta individuale denominata [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] [REDACTED] comunicava la modifica all'Albo Imprese Artigiane della Provincia di Bari mediante aggiunta dell'attività relativa alla L. n. 122/92, Sez. meccanica e motoristica;
- La C.P.A. di Bari nella seduta del 21.12.2009, disponeva accertamenti per la verifica dei requisiti previsti dalla predetta Legge n. 122/92;
- Dai predetti accertamenti diretti effettuati in data 2.3.2010, risultava l'attività prevalente di "riparazione e sostituzione di pneumatici con servizi di equilibratura e convergenza" e marginalmente l'attività di meccanico;
- Nella seduta dell'11.3.2010, la C.P.A. di Bari decideva di respingere l'aggiunzione dell'attività relativa alla Sez. motorista e meccanica in quanto tale attività veniva esercitata marginalmente ed in assenza di abilitazione, notificando la decisione all'interessato, che l'accusava in ricezione n data 12.4.2010;
- In data 12.6.2010, veniva proposto ricorso a questa Commissione per vedersi annullare la decisione della C.P.A. di Bari, assumendo in fatto che, l'attività secondaria relativa alla Sezione Meccanica e motoristica veniva svolta già prima dell'entrata in vigore della L. 122/92; che per rendere migliore servizio all'utenza, veniva assunto operaio specializzato come meccanico riparatore;
- Con nota n. 19508 del 31.8.2010, la Responsabile P.O. C.R.A. chiedeva al Dirigente della Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], la verifica dell'attività prevalente esercitata dalla ditta ricorrente;

È tenuto che:

- E' esistente in atti una certificazione a firma del sindaco pro-tempore, datata 25.9.1975, nella quale si legge che l'attività artigianale esercitata dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] è quella di "riparatore di gomme per auto con officina in [REDACTED] [REDACTED]";
- A norma dei combinati disposti dell'art. 7 della L. 122/92 e dell'art. 10, comma 4 de D.P.R. 558/99, il Sig. [REDACTED] non ha mai denunciato un responsabile tecnico per la Sez. meccanica e motoristica, così come si evince dalla v.sura camerale;
- A seguito della richiesta di informativa, in data 2.9.2010, prot. n. 36802, il Dirigente della Polizia Municipale comunicava le risultanze del sopralluogo effettuato in data 1.9.2010, dalle quali si riscontra che l'attività prevalente svolta dalla ditta del Sig. [REDACTED] è quella di convergenza, equilibratura, riparazione e sostituzione gomme; che esercita anche l'attività di officina meccanica con interventi prevalenti relativi ad attività di "officina leggera" (riparazione ammortizzatori, sostituzione olio riparazione freni); che l'attività di gommista supera quella relativa all'attività meccanica;
- Dalle fatture allegate - escludendo le sostituzioni dei filtri olio, aria e sostituzione olio lubrificante o di raffreddamento, così come previsto dall'art. 1, comma 2 della L. 122/92 in quanto non rientrano nell'attività di autoriparazione perché possono



essere svolti al di fuori della L. 122/92, l'attività esercitata dal ricorrente per la sezione motoristica e meccanica, può essere iscritta solo al Registro Imprese con la nomina di un responsabile tecnico diverso dal titolare.

- Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA


di respingere il ricorso prodotto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroilli)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

